# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**dell'11 ottobre 1974**

**relativa all'aumento autonomo delle possibilità di importazioni nella Comunità dei tessili di cotone soggetti a misure di autolimitazione da parte di taluni paesi terzi**

(74/515/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che stabilisce una procedura comune per l'aumento autonomo delle importazioni nella Comunità di prodotti sottoposti a misure di autolimitazione da parte dei paesi esportatori (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi, in particolare l'articolo 11 (2),

considerando che la Comunità ha concluso con la Repubblica della Corea (3), con la Repubblica dell'India (4), con la Repubblica islamica del Pakistan (4) e con la Repubblica araba di Egitto (4), accordi sul commercio dei tessili di cotone ;

considerando che questi accordi sono scaduti nel 1973 ma che le importazioni di tessili di cotone originari e provenienti da questi paesi continuano ad essere effettuate sotto il regime di autolimitazione definito in questi accordi, entro i limiti ed i massimali fissati da questi stessi accordi ed aumentati in modo autonomo con decisioni della Commissione ;

considerando che per l'anno 1974 risulta necessario aumentare in modo autonomo, taluni di questi massimali onde tener conto delle richieste formulate dai paesi terzi interessati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i contingenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

I massimali quantitativi fissati negli accordi sul commercio dei tessili di cotone conclusi fra la Comunità economica europea ed i seguenti paesi :

| Paesi | Data della firma |
|---|---|
| Repubblica di Corea | 29 marzo 1971 |
| Repubblica dell'India | 12 marzo 1971 |
| Repubblica islamica del Pakistan | 12 marzo 1971 |
| Repubblica araba d'Egitto | 12 marzo 1971 |

sono, per l'anno 1974, aumentati in modo autonomo sino ai livelli indicati in allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 41.
(2) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 12.
(4) GU n. L 43 del 22. 1. 1971, pag. 2, 32, 12.

*ALLEGATO*

*(Quantitativi in tonnellate metriche)*

| | GRUPPO I<br>Tessuti di cotone, grezzi o candeggiati, mercerizzati o meno | GRUPPO II<br>Altri tessuti di cotone, articoli confezionati ed articoli vari di cotone |
|---|---|---|
| Repubblica della Corea | 5 851,5 | 1 440 |
| di cui :<br>destinati al mercato interno | 1 611,5 | 1 440 |
| Repubblica dell'India | 8 807 | 4 547 |
| Repubblica islamica del Pakistan | 4 505 | 1 406 |
| Repubblica araba di Egitto | 3 590 | 418,0 |